

REGOLAMENTO (UE) N. 214/2014 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2014

che modifica gli allegati II, IV, XI, XII e XVIII della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 39, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (3) L'allegato XI della direttiva 2007/46/CE reca un elenco degli atti normativi per l'omologazione CE dei veicoli per uso speciale, nonché disposizioni specifiche per tali veicoli. È essenziale adattare l'allegato XI per tener conto dei cambiamenti introdotti dal regolamento (CE) n. 661/2009. Si applica la data di messa in applicazione del regolamento (CE) n. 661/2009.
- (4) Per conseguire l'armonizzazione dei requisiti tecnici applicabili all'omologazione CE dei veicoli completi per uso speciale, è indispensabile modificare l'allegato II della direttiva 2007/46/CE e stabilire requisiti più rigorosi per le ambulanze e i veicoli con accesso per sedie a rotelle. Per consentire all'industria di adeguare i propri veicoli, tali requisiti più rigorosi vanno applicati solo ai nuovi tipi di veicoli.
- (1) La direttiva 2007/46/CE istituisce un quadro armonizzato recante le disposizioni amministrative e i requisiti tecnici generali per tutti i nuovi veicoli. In particolare, essa elenca gli atti normativi che fissano i requisiti tecnici che i veicoli devono soddisfare al fine di ottenere l'omologazione CE. Inoltre, la direttiva 2007/46/CE ha reso obbligatoria l'omologazione CE dei veicoli completi per i veicoli per uso speciale, secondo il calendario di cui all'allegato XIX della medesima.
- (2) Il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ ha introdotto nuovi dispositivi di sicurezza per i veicoli e ha disposto l'abrogazione di alcune direttive e la loro sostituzione con i regolamenti corrispondenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE).
- (5) L'allegato XVIII della direttiva 2007/46/CE era pertinente per l'immatricolazione dei veicoli per uso speciale basata su veicoli incompleti ai quali era stata rilasciata un'omologazione nazionale. Poiché le omologazioni CE sostituiranno le omologazioni nazionali secondo il calendario di cui all'allegato XIX della direttiva 2007/46/CE, è opportuno sopprimere l'allegato XVIII al termine del periodo transitorio previsto nell'allegato XIX della direttiva 2007/46/CE.
- (6) Nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2007/46/CE sono elencati i regolamenti UNECE riconosciuti come alternativi alle direttive menzionate nella parte I dell'allegato IV. In vista dell'abrogazione della maggior parte di tali direttive con il regolamento (CE) n. 661/2009 a decorrere dal 1º novembre 2014 e dell'adozione di un nuovo regolamento UNECE sulla sicurezza dei pedoni, è opportuno aggiornare le voci pertinenti dell'allegato IV, parte II, della direttiva 2007/46/CE. Inoltre, è opportuno procedere alla correzione di alcuni errori nell'allegato IV di tale direttiva.
- ⁽¹⁾ GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.
- ⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1).

